



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**



## **ISTITUTO COMPRENSIVO "ALBANO – LOC. CECCHINA"**

Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado  
Piazza XXV Aprile snc – 00041 Albano Laziale(RM) Tel-Fax 069340133  
42° Distretto – Cod. Fis. 90049380588 – Cod. Mec. RMIC8AY002

[www.icalbanocecchina.edu.it](http://www.icalbanocecchina.edu.it) e-mail: [rmic8ay002@istruzione.it](mailto:rmic8ay002@istruzione.it) PEC: [rmic8ay002@pec.istruzione.it](mailto:rmic8ay002@pec.istruzione.it)

Codice univoco per fatturazione elettronica UFKMHQ

*Protocollo come da segnatura*

Albano Laziale, 6 novembre 2024

Al personale docente a T.D.

Al Personale ATA a T.D

Alla DSGA

Circ. n. 75

Circolare: Fruizione ferie durante la sospensione delle attività didattiche per docenti a tempo determinato

Si comunica alle SS.LL. che le ferie del personale docente assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato e dovranno essere fruito nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Pertanto, tutto il personale assunto a tempo determinato è invitato a produrre istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni (è possibile chiedere in segreteria – uff. personale il calcolo delle ferie maturate), utilizzando l'applicativo Axios. Si precisa che se il personale a tempo determinato non dovesse presentare istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, le ferie andrebbero perse e, quindi, non monetizzate. Infatti, ai sensi dell'art. dell'art. 38 del CCNL 2019/2021 e della Dichiarazione congiunta n. 2 "all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruito sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruito delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità". L'attuale normativa, pertanto, sancisce la obbligatoria fruizione delle ferie da parte dei dipendenti pubblici e vieta ogni forma di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per il caso di mancato godimento delle stesse. Dalle ferie maturate verranno detratti perciò i giorni di ferie fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del contratto (tipicamente le vacanze natalizie, quelle pasquali, i ponti, Carnevale).

**La Dirigente Scolastica**

**Prof.ssa Donatella Savastano**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex  
art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93